



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA

Ex DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

EX DIVISIONE V - MONITORAGGIO E CONTROLLO DECOMMISSIONING INSTALLAZIONI NUCLEARI

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN);
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”;
- VISTI** in particolare, gli articoli 50 e 51 e l’Allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in particolare l’articolo 4, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto interministeriale 11.07.2011, con il quale l’Agenzia ENEA, con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma e sede operativa in via E. Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), C.F. 01320740580, è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.), all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per l’esercizio dell’impianto FTU (*Frascati Tokamak Upgrade*) sito presso il Centro Ricerche di Frascati (Nulla Osta di categoria A);

VISTO il decreto interministeriale 02.04.2021 con il quale l’Agenzia ENEA, con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma e sede operativa in via E. Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), C.F. 01320740580, è stata autorizzata, ai sensi del punto 4.12 dell’Allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., a procedere alla disattivazione dell’impianto FTU (*Frascati Tokamak Upgrade*) sito presso il Centro Ricerche di Frascati;

VISTA la nota documentata Prot. ENEA/2023/5470/ISER (prot. ingresso n. 0003045 del 27.01.2023), integrata con nota Prot. ENEA/2023/ 62282 /ISER del 19.09.2023 (prot. ingresso n. 0148229 del 19.09.2023), e nota Prot. ENEA/2023/ 73709 /ISER del 03.11.2023 (prot. ingresso n. 0177338 del 03.11.2023), con la quale l’Agenzia ENEA ha chiesto all’ISIN, ai sensi del paragrafo 4.13 dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 e s.m.i., il parere di competenza in merito alla conclusione delle operazioni di disattivazione dell’impianto FTU (*Frascati Tokamak Upgrade*), sito presso il Centro Ricerche di Frascati, ai fini del rilascio del provvedimento di revoca del Nulla Osta di categoria A;

VISTA la nota prot. n. 0007413 del 07.12.2023 (prot. ingresso n. 0201281 del 07.12.2023) con la quale l’ISIN ha trasmesso, ai sensi del paragrafo 4.13 dell’Allegato XIV decreto legislativo n. 101 del 2020 e s.m.i., il parere positivo in merito alla conclusione delle operazioni di disattivazione dell’impianto FTU (*Frascati Tokamak Upgrade*) sito presso il Centro Ricerche di Frascati;

PRESO ATTO che nel suddetto parere, l’ISIN, sulla base della succitata documentazione e delle risultanze del sopralluogo avvenuto in data 14.04.2023, ha constatato la mancanza di vincoli di natura radiologica sull’impianto in cui la pratica era stata esercitata, la corretta gestione di rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica e della disattivazione, nonché delle sorgenti di radiazioni ionizzanti impiegate, e la conclusione delle operazioni di disattivazione, e ha espresso parere positivo al rilascio, senza vincoli di natura radiologica, delle aree e delle attrezzature costituenti l’impianto FTU (*Frascati Tokamak Upgrade*) sito presso il Centro Ricerche di Frascati;

RITENUTO di dover provvedere ai successivi adempimenti di competenza finalizzati al rilascio del provvedimento di revoca;

VISTI gli atti d’ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi del paragrafo 4.10 e seguenti dell’Allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., il Nulla Osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.) con decreto interministeriale 11.07.2011, all’Agenzia ENEA, con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma e sede operativa in via E. Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), C.F. 01320740580, è revocato a decorrere dalla data del presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it).

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE
(Dott. Mariano G. Cordone)